

**CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA**  
**Associazione Sportiva Dilettantistica**  
**Calle Santa Croce 122I/A 30015 Chioggia (Ve)**

**STATUTO**

**Ultima edizione aggiornata con Assemblea Straordinaria dei Soci del 22/05/2010**

**Art.1) Costituzione e denominazione**

Si è costituita in Chioggia, il 15 Giugno 1949, con deliberazione dei Soci fondatori, una Associazione con il nome "CLODIA YACHT CLUB".

Successivamente, nel 1955, i Soci hanno deliberato di cambiare la denominazione in "CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA".

Con Assemblea Straordinaria del 4/12/2005 il sodalizio assume la denominazione "CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

La sede sociale è situata in Chioggia (Ve), Calle Santa Croce 1221/A.

Trattasi di Associazione sportiva dilettantistica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro che ha l'obbligo di reinvestire eventuali utili per l'attuazione dello scopo istituzionale.

La durata del Circolo Nautico Chioggia è illimitata.

**Art.2) Scopi**

Scopo dell'Associazione è di promuovere la navigazione a vela da regata e da diporto, di infondere con essa amore per la vita marinara e la natura nonché curare con la stessa l'educazione fisica e morale dei giovani.

Sono compresi pertanto nei suoi scopi istituzionali l'organizzazione di scuole di vela, la ricerca di disponibilità di spazi necessari alla sosta delle imbarcazioni sia sociali che di proprietà dei singoli Soci, sia in terra che in mare, di provvedere a tutto quanto si renda necessario per la pratica attuazione dell'attività velica da parte dei propri associati, e di promuovere attività ricreative a favore dei Soci.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

### **Art.3) Colori sociali e guidone**

I colori sociali sono bianco e azzurro e il guidone è di forma triangolare diviso in quattro settori, alternati bianchi e azzurri, con la sigla CNC in giallo oro.

### **Art.4) Soci**

Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è stata accettata dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza come precisato all'art.22, inappellabilmente e senza motivazione sulla ammissibilità del richiedente. La qualifica di Socio cessa per:

- a) Dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata
- b) Radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo
- e) Morosità nel pagamento delle quote sociali come specificato all'art. 8
- d) Decesso

I Soci, in numero illimitato, sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Allievi
- e) Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che per alte benemeritenze nel campo dello sport o della vita pubblica, possono con il loro nome dare lustro e prestigio al CNC.

Essi vengono proclamati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari e hanno diritto al voto tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Sono Soci Allievi i Soci che non hanno raggiunto la maggiore età.

I Soci Allievi possono partecipare all'assemblea e i maggiori di anni 18 hanno diritto al voto.

### **Art.5) Principio ispiratore delle norme interne**

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con previsione della elettività delle cariche sociali, salve le legittime esclusioni e/o limitazioni e/o sospensioni adottate con provvedimento preso in contraddittorio del Socio.

### **Art.6) Doveri dei Soci**

Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.

I Soci sono tenuti a versare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. Le quote non sono trasmissibili.

Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i regolamenti.

### **Art.7) Diritti e responsabilità dei Soci**

Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che il CNC offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

Il Socio solleva il CNC da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose in terra e in mare, derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva o comunque dalla frequenza o sosta nei locali sociali e nella darsena.

Il CNC non assume alcuna responsabilità per attività od omissioni dei Soci pertinenti l'ormeggio e la manutenzione delle imbarcazioni, sia eseguita in proprio, sia a mezzo di terzi. Ogni Socio è responsabile della idoneità dei cavi di ormeggio, siano essi di sua proprietà o di proprietà del CNC.

### **Art.8) Provvedimenti disciplinari**

Il Socio che viola le norme statutarie e comunque viola le norme di comportamento civile sarà passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Ammonizione

b) Deplorazione

c) Temporanea esclusione dall'accesso a tutti i locali interni ed esterni del CNC, compresa la darsena e sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per il periodo di durata della sanzione

d) Radiazione, che viene applicata nei casi più gravi quando il Socio compromette in qualsiasi modo il nome del CNC o vengano ad esso addebitate azioni scorrette e/o indecorose.

I provvedimenti disciplinari sopra elencati vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, sentita personalmente la parte o dopo averla invitata invano.

Per il caso della radiazione l'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui il Socio non abbia compiuto la maggiore età dovrà essere convocato assieme ad un genitore o chi ne fa le veci.

La decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla data della conoscenza del fatto da parte del Consiglio Direttivo.

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il Socio può ricorrere contro il provvedimento disciplinare al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà inappellabilmente entro quindici giorni.

In questa fase del giudizio non potranno essere adottati nuovi fatti o nuove colpe.

Se il Socio nei confronti del quale è stato promosso un procedimento disciplinare è membro del Consiglio Direttivo, il procedimento stesso sarà celebrato dal Collegio dei Probiviri su istanza del Consiglio Direttivo.

La decisione del Collegio dei Probiviri sarà comunicata al Consigliere entro quindici giorni, con lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Durante la pendenza del procedimento disciplinare il Consigliere è sospeso dalla sua carica.

### **Art.9) Esercizio sociale e morosità**

L'anno sportivo e l'esercizio sociale si chiudono al 31 Ottobre di ogni anno.

Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo, che con la relazione dei Revisori dei Conti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Le quote sociali vanno corrisposte al più tardi entro il 1° Aprile dell'anno in corso.

Se trascorso un mese da tale scadenza il Socio non avrà provveduto al versamento sarà considerato moroso ed incorrerà nella penalità del 10% della quota sociale non versata, fino al 30 Giugno.

Oltre tale termine incorrerà nella penalità del 20%, mentre perderà la qualifica di Socio in caso di morosità protratta oltre il termine della prima Assemblea Ordinaria dell'anno successivo.

### **Art.10) Organi essenziali della Società**

Sono organi essenziali del CNC:

- a) L'Assemblea generale dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- e) Il Collegio dei Probiviri
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

### **Art.11) Dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci rappresenta il supremo organo della associazione; essa può essere ordinaria o straordinaria e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

### **Art.12) Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci e almeno una volta all'anno entro il mese di Dicembre per la discussione e deliberazione dei seguenti argomenti:

- a) Relazione morale del Presidente
- b) Bilancio consuntivo dell'anno trascorso e) Bilancio preventivo dell'anno in corso

- d) Determinazione della quota d'iscrizione, della quota annua associativa che potrà essere differenziata su indicazione del Consiglio Direttivo, secondo che i Soci siano atleti, frequentatori, proprietari o meno di imbarcazioni a terra o a mare
- e) Proclamazione di eventuali Soci Onorari
- f) Argomenti proposti al Consiglio Direttivo da almeno 10 Soci prima dei termini previsti per la convocazione dell'Assemblea
- g) Programma annuale di massima dell'attività del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto sulle deliberazioni per il bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Ordinaria, oltre all'espletamento di quanto sopra previsto dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri, qualora essi siano in scadenza di mandato.

### **Art.13) Validità dell'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dalla prima, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Soci e delibera a maggioranza di voti espressi.

### **Art.14) Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria viene convocata:

- a) Dal Consiglio Direttivo
- b) Dai Revisori dei Conti che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo
- e) Dai Proibiviri che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo
- d) Da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto che ne facciano richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo

In tutti i casi in cui venga richiesta l'Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indirla entro il termine massimo di 30 giorni. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) Sulle modificazioni dello Statuto sociale
- b) Sulla trasformazione della associazione ed altresì sulla fusione ed incorporazione in o di altre associazioni, società o enti
- e) Sullo scioglimento dell'associazione e sulle relative modalità
- d) Su ogni e qualsiasi oggetto eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione

### **Art.15) Validità dell'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega,  $\frac{2}{3}$  dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Per modificare lo Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno  $\frac{2}{3}$  dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno  $\frac{1}{4}$  dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è richiesta in prima convocazione la presenza, di persona o per delega, di almeno  $\frac{2}{3}$  dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è richiesta la presenza, di persona o per delega, di almeno  $\frac{1}{4}$  dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei presenti votanti.

### **Art.16) Convocazione**

L'avviso di convocazione delle Assemblee, completo dell'ordine del giorno, deve essere affisso all'albo sociale e rimesso per posta ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissata anche la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione specifica dei singoli argomenti e non deve recare voci generiche come ad esempio "varie" "eventuali" o altre espressioni indeterminate.

Tutti i documenti che verranno presentati all'Assemblea per la votazione dovranno essere tenuti in segreteria a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data fissata.

Il Presidente dell'associazione o in sua assenza il VicePresidente e, nel caso di assenza anche di questi, il Socio presente con maggiore anzianità associativa, dichiara aperta l'assemblea all'ora fissata nell'avviso di convocazione e, dopo un quarto d'ora pronuncia la validità o meno dell'Assemblea e, se essa non è validamente costituita, dichiara di doversi procedere alla seconda convocazione.

### **Art.17) Presidente dell'Assemblea**

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario e di due scrutatori. Nessuna di tali persone deve rivestire cariche sociali. 11 Presidente dell'Assemblea:

- a) Controlla la validità della costituzione dell'Assemblea e si assicura che le norme statutarie siano rispettate, in difetto, sentiti i Soci presenti, procede ad una nuova convocazione.
- b) Dirige le discussioni
- e) Disciplina la votazione e sigla le schede predisposte per la votazione
- d) Firma unitamente al Segretario ed agli scrutatori il verbale dell'assemblea

### **Art.18) Votazioni**

La votazione in assemblea può avvenire per alzata di mano, per appello nominale, o per voto segreto a mezzo di schede qualora trattasi di procedere alla designazione di cariche sociali o di adottare delibere di importanza essenziale per il sodalizio.

Le schede predisposte per l'elezione del Consiglio Direttivo non devono contenere indicazioni di candidati.

Il votante, su tali schede, può esprimere un massimo di designazioni pari al numero dei componenti del Consiglio o dell'organo da eleggere.

I Soci possono essere rappresentati all'Assemblea da altri soci con regolare delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di un socio assente, mediante esibizione di regolare delega scritta.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci.

Non hanno diritto al voto i soli Soci di età inferiore agli anni 18, i Soci morosi, i Soci ai quali sia stata comunicata in via definitiva la sanzione disciplinare di cui all'Art. 8 punto e.

### **Art.19) Del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci che hanno raccolto il maggiore numero di voti in assemblea. La loro carica è onoraria e gratuita.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo non possono fare parte i soci che rivestono cariche direttive in federazioni e/o in altre associazioni veliche affiliate o no alla FIV oppure che non abbiano una anzianità associativa di almeno due anni risultante dal Registro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, entro 15 giorni dalla sua elezione il Presidente che assume il titolo di Presidente del Circolo Nautico Chioggia e di questo è il legale rappresentante. La sua firma come tale impegna l'Associazione verso terzi.

Gli altri consiglieri dovranno ripartirsi le cariche in modo da ricoprire i seguenti ruoli:

- a) Vice Presidente
- b) Segretario e) Tesoriere
- d) Addetto alle imbarcazioni agli ormeggi
- e) Addetto alle imbarcazioni a terra
- f) Addetto alla scuola vela

- g) Addetto sportivo altura
- h) Addetto sportivo derive
- i) Addetto sede
- j) Addetto stampa e sito web

### **Art.20) Dimissioni e decadenza dei Consiglieri**

Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Qualora risultassero dimissionari cinque consiglieri, il Consiglio Direttivo è tenuto a dimettersi e a convocare l'Assemblea Ordinaria.

Negli altri casi di vacanza verranno chiamati a far parte del Consiglio entro 30 giorni, nell'ordine, i Soci non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima assemblea.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso ed in caso di impedimento devono giustificare la loro assenza.

Dopo tre assenze consecutive ingiustificate essi decadono dalla carica.

### **Art.21) Validità delle riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è validamente convocato quando siano presenti 5 dei soci componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Salvo i casi previsti dall'art. 21, le delibere vengono adottate a semplice maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Si procederà a votazione segreta nei casi riguardanti assegnazione di cariche o provvedimenti disciplinari.

### **Art.22) Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo compie gli interventi necessari all'esecuzione del bilancio preventivo e del programma di massima approvati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, se ritiene opportuno, procede alla nomina di collaboratori, consulenti, ecc. determinandone il compenso.

Il Consiglio Direttivo predispose e delibera il Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo deve rispettare l'impostazione del bilancio preventivo e del programma di massima.

Il Consiglio Direttivo può compiere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli interventi non compresi nel bilancio preventivo o nel programma di massima approvati dall'Assemblea Generale,

che si dovessero rendere necessari durante l'esercizio, per il buon funzionamento dell'Associazione.

La spesa globale di detti interventi non dovrà eccedere il 15% dell'importo globale delle uscite previste nel soprarichiamato bilancio preventivo.

L'attuazione di tali spese è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo che dovrà farla risultare da apposito verbale.

Per gli interventi eccedenti il suddetto limite del 15% il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Per le deliberazioni relative a:

- a) Ammissione dei soci
- b) Provvedimenti disciplinari
- e) Emanazione norme dei regolamenti interni

d) Stipulazione di contratti onerosi

è necessaria la presenza del Presidente e di altri 6 Consiglieri e le delibere stesse devono essere adottate con 5 voti favorevoli.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere tenuto regolare libro verbale firmato di

volta in volta dai presenti alle riunioni.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea dei Soci - Ordinaria o Straordinaria - per l'assunzione di obbligazioni eccedenti nel tempo i limiti del suo mandato.

Parimenti deve convocare l'Assemblea Straordinaria in tutti i casi previsti dall'art. 14 e nei seguenti:

- a) Per acquistare o vendere immobili o per contrarre locazioni di immobili di durata superiore a 4 anni
- b) Per costituire pegni o ipoteche
- e) Per promuovere giudizi, fare compromessi o transazioni oppure accettare eredità, legati o donazioni, aventi per oggetto beni di qualsiasi genere di valore superiore al 50% del totale del bilancio preventivo dell'anno in corso.

### **Art.23) Entrate e patrimonio sociale**

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio sociale dovrà essere tenuto inventario particolareggiato da allegarsi al bilancio senza indicarne il valore nello stesso, valore che costituirà fondo di riserva.

### **Art.24) Dei Revisori dei Conti**

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto direttamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con voto segreto.

Oltre il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con voto segreto.

La loro carica è onoraria e gratuita.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti devono essere eletti fra i Soci ordinari che abbiano almeno due anni di anzianità associativa risultante dal Registro dei Soci.

Nel caso di vacanza di uno o più posti di revisore dei conti, l'integrazione viene disposta dal Collegio stesso scegliendo il revisore fra quelli non eletti che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

### **Art.25) Compiti dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la

corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

I Revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di

ispezione e controllo, senza peraltro che i loro giudizi o pareri siano vincolanti per gli atti del

Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti riferiscono del loro operato esclusivamente all'Assemblea.

### **Art.26) Dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con voto segreto.

La loro carica è onoraria e gratuita.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Proviviri devono essere eletti tra i Soci che abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano almeno 5 anni di anzianità associativa risultante dal Registro dei Soci.

I tre membri del Collegio dei Proviviri eleggono nel loro seno il proprio Presidente.

Nel caso di vacanza di uno o più posti di proviviri, l'integrazione viene disposta dal Collegio stesso scegliendo il Proboviro fra quelli non eletti che abbiano riportato il maggior numero dei voti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

### **Art.27) Compiti dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri si pronuncia:

a) Sulla interpretazione dello statuto

b) Su qualsiasi questione insorta tra soci ed il Consiglio Direttivo e) Su controversie tra Soci insorte nell'ambito del CNC

d) Sui provvedimenti disciplinari

Può ricorrere al Collegio dei Probiviri sia il Consiglio Direttivo, sia ogni Socio singolarmente.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono comunicate per iscritto agli interessati.

### **Art.28) Commissioni**

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di soci con particolare esperienza nei vari settori di attività, chiamandoli a far parte di apposite commissioni. Le Commissioni sono coordinate da uno dei consiglieri e della loro attività rispondono direttamente al Consiglio Direttivo.

### **Art.29) Imbarcazioni**

I Soci hanno diritto di usufruire dei servizi sociali per le proprie imbarcazioni, nei limiti delle disponibilità di spazio sia a terra che a mare, corrispondendo le quote stabilite dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli ormeggi e i posteggi saranno assegnati dal Consiglio Direttivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

Per le eventuali nuove assegnazioni di ormeggi e posteggi sarà tenuto conto della sommatoria matematica dell'anzianità associativa fino al massimo di anni 20 e della cronologicità della relativa domanda di richiesta ormeggio e di posteggio risultante da apposito registro permanente.

La domanda dovrà essere ripetuta ogni anno corredata dai dati di identificazione della barca di proprietà del socio.

Il CNC ammette per ciascuna imbarcazione uno o più soci, questi devono designare uno di loro quale rappresentante responsabile nei confronti del Circolo.

Il Socio che vende la propria imbarcazione iscritta al CNC è tenuto a darne comunicazione scritta entro 15 giorni al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di imbarcazione iscritta al CNC e di compravendita avvenuta durante la stagione estiva possono verificarsi i seguenti casi:

a) Il Socio venditore ha diritto a mantenere l'ormeggio o il posteggio se questi vengono occupati dalla sua nuova imbarcazione e nel caso che questa sia di caratteristiche tali da poter essere posteggiata od ormeggiata al posto dell'imbarcazione venduta.

b) Se la nuova imbarcazione avrà caratteristiche o dimensioni tali da non poter essere posteggiata od ormeggiata al posto di quella venduta, il Socio venditore dovrà richiedere al Consiglio Direttivo un nuovo posteggio od ormeggio e questi glielo assegnerà qualora ve ne sia la disponibilità.

e) Se l'acquirente non è socio del CNC non ha diritto di mantenere l'imbarcazione acquistata nel posto che essa occupava prima della compravendita d) Se l'acquirente è Socio del CNC egli avrà diritto a mantenere l'ormeggio o il posteggio fino al termine della stagione estiva sempre nel caso che non si verifichi quanto contemplato al paragrafo a).

In quest'ultimo caso egli dovrà richiedere al Consiglio Direttivo un nuovo ormeggio o posteggio che gli verrà assegnato qualora ve ne sia la disponibilità.

In tutti i casi in cui la compravendita avvenga dopo il termine della stagione estiva e prima dell'inizio della successiva si rimanda al secondo capoverso del presente articolo.

### **Art.30) Regolamento allo Statuto**

Le norme di attuazione del presente statuto saranno contemplate in apposito regolamento predisposto dal consiglio Direttivo e che sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Regolamento e lo Statuto dovranno essere tenuti esposti nella sede sociale a disposizione dei Soci.

### **Art.31) Clausola compromissoria**

I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia che insorga tra il CNC ed i Soci o tra i Soci stessi correlata alla attività sociale deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri.

Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

### **Art.32) Scioglimento della Associazione**

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria e verrà attuato a mezzo di un liquidatore o da un Comitato di liquidazione nominati dall'Assemblea, il patrimonio residuo sarà destinato allo sport velico e come tale devoluto agli organi della FIV, con divieto di distribuzione ai Soci degli utili o avanzi di gestione. Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio si veda l'Arti5.5.